

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA.....	4
ART. 4 - DEFINIZIONI.....	5
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 6 - ASSIMILABILITA'	8
ART. 7 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.....	9
ART. 8 - TIPOLOGIE DI SERVIZI.....	11
CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	11
ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO	11
ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA.....	11
ART. 11 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO.....	12
ART. 12 - TRASBORDO DEI RIFIUTI E STAZIONAMENTO DEI MEZZI.....	12
ART. 13 - MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI.....	12
ART. 14 - COMPETENZE DEL COMUNE	12
ART. 15 - COMPETENZE DEL GESTORE.....	13
ART. 16 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	13
ART. 17 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	14
CAPO III - RACCOLTA INDIFFERENZIATA	14
ART. 18 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI	14
ART. 19 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	16
CAPO IV - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI.....	17
ART. 20 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	17
ART. 21 - NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE	18
ART. 22 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	18
ART. 23 - CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	18
ART. 24 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE	19
ART. 25 - RACCOLTA DOMICILIARE	20
ART. 26 - RACCOLTA DEL VETRO	20
ART. 27 - RACCOLTA DI CARTA E CARTONE.....	21
ART. 28 - RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA	21
ART. 29 - RACCOLTA IMBALLAGGI IN METALLO.....	21
ART. 30 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA (ORGANICO).....	22

ART. 31 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE.....	22
ART. 32 - RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAAE.....	23
ART. 33 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	23
ART. 34 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI FARMACI SCADUTI	23
ART. 35 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI	24
ART. 36 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI	24
ART. 37 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE	24
ART. 38 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLII E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI.....	24
ART. 39 - RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	25
ART. 40 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO.....	25
ART. 41 - SERVIZI INTEGRATIVI.....	25
ART. 42 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO.....	25
ART. 43 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI.....	25
CAPO V - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	26
ART. 44 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	26
ART. 45 - SPAZZAMENTO STRADALE.....	26
ART. 46 - DISERBO STRADALE.....	26
ART. 47 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	27
ART. 48 - PULIZIA DELLE SPIAGGE MARITTIME.....	28
ART. 49 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	29
ART. 50 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI.....	29
ART. 51- CESTINI STRADALI	29
ART. 52 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI.....	29
ART. 53 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	30
ART. 54 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	30
ART. 55 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	31
ART. 56 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA	31
ART. 57 - FABBRICATI ED AREE SCOPERTE.....	31
ART. 58 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	32
ART. 59 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	32
ART. 60 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.....	32
ART. 61 - VOLANTINAGGIO	33
ART. 62 - DEIEZIONI ANIMALI DOMESTICI	33

ART. 63 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI	33
ART. 64 - SGOMBERO DELLA NEVE	33
ART. 65 - SIRINGHE ABBANDONATE	34
CAPO VI – NORME FINALI	34
ART. 66 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	34
ART. 67 - CONTROLLI	35
ART. 68 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	35
ART. 69 - SANZIONI	35
ART. 70 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	35
ART. 71 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.....	36
ART. 72 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	36

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, di seguito denominato "Regolamento", ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi (conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento), nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme e le prescrizioni del Regolamento stabiliscono:
 - le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti,
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
 - le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta;
 - la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;
 - la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - la raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - la raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale (ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi ecc.);
 - la raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
 - la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - lo spazzamento stradale;
 - il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento,
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, saranno coperti mediante l'istituzione della tariffa prevista dall'art. 238 del D.Lgs n° 152/06. Le indicazioni generali per la gestione della tariffa saranno contenute nel relativo regolamento TIA. Nelle more della definizione e approvazione di quanto sopra, si applicherà la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani speciali ed assimilati (TARSU) disciplinata dal vigente regolamento approvato dal Comune con delibera del Consiglio Comunale n°11 de l 26.04.2007.

ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

3. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.
 - promuovere la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita,
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
4. Riutilizzo, riciclaggio e recupero di materie prime sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di gestione dei rifiuti, a condizione che il bilancio ambientale del trattamento impiegato per ottenerli non risulti negativo. Se non è possibile il recupero, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e adottando metodi che riducano per quanto possibile l'impatto ambientale.
5. L'organizzazione, la definizione delle modalità e delle frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, dall'Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il gestore ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
 - *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

- *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
- *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- *Piattaforma di selezione o Centro di Separazione e valorizzazione*: impianto di stoccaggio dove possono essere svolte ulteriori operazioni di selezione dei materiali della raccolta differenziata. Da tali piattaforme escono i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo stoccaggio definitivo.
- *Piattaforma ecologica o Centro di raccolta*: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- *Isola/Piazzola ecologica*: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- *Raccolta domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- *Spazzamento*: complesso di azioni per garantire la pulizia, l'asporto e l'allontanamento dei rifiuti urbani dalle strade, piazze e aree pubbliche;
- *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- *Gestore del servizio*: il/i soggetto/i affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono *rifiuti urbani*:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;

- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono *rifiuti speciali*:
- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k. il combustibile derivato da rifiuti.
 - l. i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
4. Sono *pericolosi* i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali , con apposito asterisco “*”, nell’elenco di cui all’allegato D alla parte IV^a del D.Lgs n°152/06, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte IV^a.
5. Ai fini di una migliore ed agevole lettura del presente Regolamento i *rifiuti urbani* vengono classificati, in *base alla provenienza*, nel seguente modo:
- a. *rifiuti domestici*: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi (art. 184 comma 5, Dlgs 152/06);
 - b. *rifiuti assimilati agli urbani*: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell’Art. 198 comma 2, lett. g) del Dlgs n. 152/06 (definiti nell’art. 6 del presente Regolamento);
 - c. *rifiuti cimiteriali*: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall’ordinaria attività cimiteriale.
6. Secondo *la tipologia merceologica* i *rifiuti urbani* sono classificati in:
- a. *rifiuti organici*: sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
 - *Verde (rifiuti compostabili)*: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell’erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
 - *Umido (rifiuti di natura organica)*: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
 - b. *rifiuti secchi riciclabili*: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
 - *Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone*;
 - *Imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico*;
 - *Vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse*;

- *Imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;*
 - *Prodotti tessili ed abiti;*
 - *Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;*
- c. *ingombranti*: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (arredi domestici, televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);
- d. *rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati*: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica o inceneritore);
- e. *rifiuti urbani particolari e pericolosi*: si intendono tutti quei rifiuti identificati dal capitolo 20.00.00 dell'Allegato D del D.Lgs. 152/2006 e contrassegnati da un asterisco “*”. A titolo esemplificativo si considerano tali:
- batterie e pile;
 - prodotti farmaceutici/medicinali;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
 - siringhe abbandonate sul territorio;
 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
 - apparecchiature elettroniche fuori uso quali frigoriferi e frigocongelatori,
 - tubi catodici, lavatrici e lavastoviglie;
 - accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose;
- f. *rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria;

ART. 6 - ASSIMILABILITA'

1. Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri come stabilito dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984:
- a. *criteri qualitativi*:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'art. 184, comma 2, lett. a) del D.Lgs n° 22/97 (intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di

impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere);

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole, lastre fotografiche e radiografiche sviluppate, cartucce toner esaurite;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

b. criteri quantitativi:

- i rifiuti elencati sotto la precedente lettera a) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilabili se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 17 mc/anno.

2. I rifiuti speciali assimilati devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a. non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura;
- b. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.

ART. 7 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme dell'A.T.O., quando costituito, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
3. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati e della raccolta differenziata si fa riferimento ai criteri contenuti nel Contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio o società terze.
4. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio o società terze, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - a. raccolte stradali,
 - b. raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche,
 - c. ritiro su chiamata,
 - d. consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (centro di raccolta)
5. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.

6. Le frazioni putrescibili, devono essere conferite nei contenitori stradali, all'interno di sacchetti ben chiusi che ne impediscano la loro fuoriuscita una volta depositati nel contenitore stradale stesso;
7. Le raccolte domiciliari sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
8. Il ritiro su chiamata è previsto per la raccolta presso singole utenze domestiche dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta;
9. Le piattaforme ecologiche e/o piattaforme di selezione sovracomunali, individuate dal "*Piano per l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei RU nella Provincia della Spezia*", hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso le stazioni di conferimento hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune, il Gestore e i produttori dei rifiuti.
10. Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). Il compostaggio dovrà essere effettuato, per motivi igienici, esclusivamente con l'ausilio di idoneo contenitore comunemente denominato "compostiera" o di concimaia di azienda agricola .
11. Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, o comunque negli aggregati urbani caratterizzati da edifici con pertinenze a giardino, il compostaggio domestico riveste una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
12. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
13. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).
14. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il Gestore dei servizi e/o società terze di raccolta dei rifiuti urbani, promuove le seguenti iniziative:
 - attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
 - organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini;
 - attiva azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo;
 - inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte;
 - informa gli utenti sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.

- informa periodicamente gli utenti dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 8 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Il Comune effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:
 - raccolta dei rifiuti indifferenziati,
 - raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
 - raccolta multi materiale
 - carta ed imballaggi in carta e cartone,
 - frazione verde,
 - frazione organica,
 - beni durevoli e rifiuti ingombranti,
 - farmaci scaduti,
 - pile ed accumulatori usati,
 - altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale;
3. Oltre a quelli precedentemente elencati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi ancorché già inseriti e preliminarmente normate col presente regolamento.
4. L'Amministrazione stessa può altresì svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, viene svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente i centri abitati e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria, coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale.
3. Si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio pubblico tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 1.500 metri (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento.
4. Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della strada di accesso podereale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
5. Il numero dei contenitori e le relative capacità, nonché le frequenze di raccolta, saranno adeguatamente dimensionate al numero di utenze, alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.

6. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e che verranno fissati dal relativo Contratto di Servizi così come verranno precisati in tale contesto la dislocazione dei cassonetti. Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari di svolgimento.
7. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non coperte dal servizio di raccolta, deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti al punto di raccolta più vicino.
8. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 6 del presente Regolamento, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani. A tal fine i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite dal Gestore del servizio o dall'Amministrazione comunale.

ART. 11 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso e all'orario nelle zone a traffico limitato, nelle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

ART. 12 - TRASBORDO DEI RIFIUTI E STAZIONAMENTO DEI MEZZI

1. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento, la cernita ed il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.
2. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 48 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione) per i materiali putrescibili, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati legate a situazioni imprevedibili.
3. Nei mesi da aprile a settembre incluso è comunque vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili.
4. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.

ART. 13 - MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

ART. 14 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 152/06 e secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 7 del Regolamento, in conformità ai criteri dell'A.T.O., quando costituito, agli accordi con il Gestore del servizio e/o società terze incaricate, e alle specifiche del Contratto di servizi.

2. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero) dei rifiuti urbani, speciali assimilati, e provvede a:
 - definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - definire, in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - stabilire frequenze ed orari delle operazioni di raccolta, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e della complessiva organizzazione dei servizi;
 - vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza;
 - assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo secondo gli scaglioni di percentuali minime stabilite dal D. Lgs. 152/06.
3. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito Contratto di Servizio.

ART. 15 - COMPETENZE DEL GESTORE

1. Al soggetto Gestore del Servizio, in accordo con il Comune e l'A.T.O., quando costituito, e nel rispetto della Pianificazione di settore, spetta:
 - proporre eventuali ulteriori articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento alle raccolte differenziate;
 - proporre le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
 - proporre frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e della complessiva organizzazione dei servizi;
 - assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica, secondo le frequenze indicate nel contratto di servizio con il comune;
 - promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e dei mezzi operativi;
 - incentivare la raccolta differenziata in conformità al Piano d'Ambito e alle direttive regionali e promuove le campagne di sensibilizzazione nei confronti degli utenti.

ART. 16 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. E' obbligatorio il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, e dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dagli utenti non domestici rispondenti ai requisiti di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) nonché ai criteri di assimilazione di cui al precedente art. 6, fatte salve le forme di autosmaltimento di cui all'art. 215 del D.lgs 152/2006 e, per quanto riguarda gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, le forme di ritiro e recupero previste dall'art. 221 del D.lgs 152/2006.
3. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, al Gestore del servizio, cui compete, in collaborazione con il Comune, informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
4. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

5. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 17 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo la normativa vigente, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche, qualora attivato dal Gestore, previa stipula di apposita convenzione a titolo oneroso con il Gestore stesso.
2. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati.
3. E' fatto obbligo ai produttori dei rifiuti di cui sopra di accertare prima del conferimento e della sottoscrizione di contratti che le imprese o le ditte di cui intendano avvalersi per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti risultino debitamente autorizzate secondo la normativa vigente.

CAPO III - RACCOLTA INDIFFERENZIATA

ART. 18 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori posizionati sul territorio comunale dovranno essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 1.500 metri dalle utenze servite.
2. La localizzazione dei suddetti contenitori, di competenza del Comune, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - entro la distanza di visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
 - nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
 - ingressi di farmacie.
5. Il Gestore del servizio deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei cassonetti ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, nei limiti di quanto previsto nel contratto di servizio.
6. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono effettuati a cura del Gestore del servizio con frequenze stabilite nell'ambito del Contratto di servizio.
7. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

8. Sui cassonetti devono essere applicate, a cura del Gestore, delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
9. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
10. Nel posizionamento dei contenitori il Comune dovrà tenere in considerazione le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento all'interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano;
11. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di conferimento da parte degli utenti e di svuotamento e asporto da parte dei mezzi adibiti alla raccolta, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso di contenitori di rifiuti urbani collocati, anche temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm.
12. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Comune.
13. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normative vigente, dal Comune, di concerto con il Gestore del servizio previo accordo con gli Uffici Comunali Competenti (Polizia Municipale, Ufficio Ambiente).
14. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno delle aree private previa apposita convenzione con l'utente.
15. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
16. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti dal Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
17. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati dal Gestore del servizio in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico, fatta salva comunque la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale motivata richiesta, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio.
18. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
19. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.
20. I contenitori per la raccolta dei rifiuti non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
21. I contenitori devono:
 - favorire ed agevolare il conferimento dei rifiuti indifferenziati da parte degli utenti;

- evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale e svuotamento meccanizzate;
- agevolare le operazioni di lavaggio ed igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati;
- essere realizzati con materiali idonei a sopportare sollecitazioni fisico – meccaniche e chimiche derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato;
- avere le superfici interne lisce e con angoli arrotondati.

ART. 19 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
3. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze in combustione o infiammabili, materiali taglienti o acuminati se non opportunamente protetti.
4. E' inoltre vietato:
 - conferire all'interno dei contenitori, rifiuti, metallici e non, che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta,
 - l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'estrazione dei rifiuti dai contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori stradali;
 - incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
 - eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio e dall'amministrazione comunale;
 - sbloccare i freni di stationamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
5. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento dei rifiuti;
6. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, nonché all'esterno degli stessi, è vietata l'immissione e l'abbandono di:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci, detriti) derivanti da attività cantieristica, anche in modiche quantità derivanti da attività "fai da te";
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - rifiuti ingombranti, compresi i RAEE;
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

7. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
 - i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
 - è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari (ovvero gli imballaggi che non contengono direttamente il bene).
8. Ove è prevista per talune utenze non domestiche la raccolta a domicilio dei rifiuti indifferenziati, il contenitore dei rifiuti dovrà essere esposto sul suolo pubblico a cura dell'utenza in occasione dell'arrivo del mezzo adibito alla raccolta; a seguito dell'avvenuto svuotamento da parte del gestore del servizio, il contenitore, sempre a cura dell'utenza, dovrà essere riportato celermente all'interno della proprietà privata o dell'area di pertinenza, al fine di evitarne la permanenza sul suolo pubblico.

CAPO IV - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 20 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Le norme del presente capitolo si applicano la raccolta differenziata intesa secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagnata etc.), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati "T" o "F", etc), nonché altre tipologie di rifiuti che potranno essere successivamente e opportunamente individuate.
3. I rifiuti di cui al presente capo per i quali venga attuata la raccolta differenziata, non possono più essere conferiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
4. Il Gestore dovrà porre degli avvisi nei punti individuati per la raccolta differenziata dove viene richiamata la norma sanzionatoria per chi effettua gli abbandoni.
5. Il Comune di Ameglia si impegna a perseguire, per quanto di propria competenza, quanto fissato all'art. 205 del D.Lgs n. 152/06.

ART. 21 - NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
3. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
4. Le raccolte differenziate sono organizzate nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 7 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio.
5. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
6. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
7. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
8. L'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
9. Gli imballaggi secondari e terziari (ovvero gli imballaggi che non contengono direttamente il bene) non consegnati all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.
10. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.

ART. 22 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori stradali (biocontenitori, bidoncini, cassonetti, campane, scarrabili) per le raccolte differenziate posizionati sul territorio comunale, sia in piazzole che in isole ecologiche;
 - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alle piattaforme ecologiche e/o piattaforme di selezione sovracomunali dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti;
 - c) prelievo domiciliare con sacchi a perdere o con pattumiere affidate agli utenti in comodato (o altra forma) dal Comune o dal Gestore;
2. Lo svuotamento delle campane e contenitori per la raccolta differenziata avviene con frequenza atta a garantire il buon funzionamento del servizio. Ove i contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il gestore provvederà a passaggi di raccolta straordinari su richiesta scritta del Comune, garantendo comunque maggiore attenzione al giorno successivo alle giornate festive.

ART. 23 - CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il vigente "*Piano per l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei RU nella Provincia della Spezia*" prevede per il Comune di Ameglia la possibilità di conferire le frazioni di rifiuto

differenziato presso la Piattaforma ecologica di Arcola (da realizzarsi) e la Piattaforma di Selezione di Sarzana (loc. Silea) .

2. I Centri di raccolta differenziata di cui al punto 1. sono da considerare parte integrante della fase di raccolta.
3. Presso la Piattaforma di Selezione di Sarzana i privati cittadini possono conferire gratuitamente le varie tipologie di rifiuto di seguito elencate:
 - CER 13 02 05* - scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati,
 - CER 15 01 01 – imballaggi in carta e cartone,
 - CER 15 01 02 – imballaggi in plastica,
 - CER 15 01 06 – imballaggi in materiali misti,
 - CER 15 01 07 – imballaggi in vetro,
 - CER 16 01 03 – pneumatici fuori uso,
 - CER 16 02 16 – componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15,
 - CER 17 09 04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03,
 - CER 20 01 01 – carta e cartone,
 - CER 20 01 02 – vetro,
 - CER 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
 - CER 20 01 21* - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio,
 - CER 20 01 23* - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi,
 - CER 20 01 25 – oli e grassi commestibili,
 - CER 20 01 27* - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose,
 - CER 20 01 32 – medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31,
 - CER 20 01 33* - batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie,
 - CER 20 01 35* – apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi;
 - CER 20 01 36 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35;
 - CER 20 01 38 – legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37,
 - CER 20 01 40 – metallo,
 - CER 20 02 01 – rifiuti biodegradabili,
 - CER 20 03 03 – residui della pulizia stradale,
 - CER 20 03 07 – rifiuti ingombranti,
 - CER 20 03 99 – rifiuti urbani non specificati altrimenti.
4. La Piattaforma è recintata e dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
5. Il personale in servizio presso la Piattaforma collabora con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali e controlla che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
6. Altre tipologie di rifiuti, ad integrazione a quelle sopra elencate, potranno in futuro essere conferite presso la Piattaforma di Selezione di Sarzana, a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia della Spezia al Gestore dell'impianto.
7. Le modalità di fruizione da parte dei cittadini della Piattaforma di Selezione di Sarzana e/o degli altri Centri di Raccolta Differenziata e le tipologie di rifiuti che potranno essere conferite, sono rese note a cura del Comune e/o del Gestore dell'impianto.

ART. 24 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE

1. La collocazione, gestione, utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliare, è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti ai precedenti artt. 18 e 19 per i cassonetti

stradali destinati ai rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, eccetto quanto disposto all'art. 19, comma 2.

2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

ART. 25 - RACCOLTA DOMICILIARE

1. Per i rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta domiciliare, le utenze servite devono obbligatoriamente conferire tali rifiuti nell'ambito del servizio domiciliare; è pertanto fatto divieto di conferire detti rifiuti all'interno dei contenitori stradali.
2. E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti o convenuti.
3. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta domiciliare devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nell'area pubblica dove viene effettuata la raccolta; i contenitori una volta svuotati dall'operatore incaricato alla raccolta dovranno essere riposti celermente a cura dell'utente all'interno della proprietà o pertinenza.
4. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
5. I contenitori della raccolta differenziata devono essere opportunamente contrassegnati a cura del Gestore con simboli che rendano certo il conferimento da parte degli utenti.
6. I contenitori a perdere per la raccolta della frazione umida, destinata al compostaggio, devono essere in materiale idoneo a tale tipo di raccolta (biodegradabili o in polietilene di adeguato spessore a seconda delle *caratteristiche impiantistiche* dell'impianto di compostaggio).
7. L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per rifiuti differenziati e non, all'interno di aree private, privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta differenziata.
8. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio che ne rimane proprietario,
9. L'Amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati a loro affidati.
10. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, quando sono collocati all'esterno a causa dalla mancanza di spazi privati interni o per disposizione del Gestore del Servizio, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

ART. 26 - RACCOLTA DEL VETRO

1. Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere in vetro, vetro in lastre, damigiane, ecc.
2. La raccolta dei contenitori in vetro deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) per mezzo di appositi contenitori (*monomateriali o multimateriali*) posti sul territorio comunale, nelle piattaforme ecologiche e/ piattaforme di selezione sovracomunali;
 - a) mediante raccolta domiciliare presso le attività commerciali e altre utenze non domestiche grandi produttrici di imballaggi in plastica.
 - b) presso la piattaforma ecologica e/o piattaforma di selezione sovracomunale per tipologie di vetro quali lastre, damigiane, ecc.
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, bidoni, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca, contrassegnati a cura del Gestore con istruzioni scritte in modo da agevolare il conferimento degli utenti.
4. Gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
5. E' vietato introdurre, dalle ore ventitre alle ore sette del giorno successivo, contenitori di vetro all'interno dei contenitori stradali riservati alla raccolta differenziata di tale materiale.

6. La raccolta deve avvenire almeno il numero di volte settimanali tali da garantire il decoro e la salubrità del servizio, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

ART. 27 - RACCOLTA DI CARTA E CARTONE

2. Possono essere conferiti qualsiasi tipo di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole e scatoloni deve essere appiattito, pressato e legato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori;
3. Il conferimento di carta e cartone deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) in appositi contenitori stradali (cassonetti o campane) posti sul territorio comunale nelle piazzole e/o isole ecologiche;
 - b) mediante raccolta domiciliare presso le attività commerciali/artigianali e altre utenze non domestiche grandi produttrici di carta e cartone;
 - c) presso le piattaforme ecologiche e/o piattaforme di selezione sovracomunali per grossi quantitativi di carta e cartone.
4. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati a cura del Gestore con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
5. Di norma uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati.
6. La raccolta deve avvenire almeno il numero di volte settimanali stabilite dal contratto di servizio.

ART. 28 - RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, vaschette di polistirolo, shopper (sacchetti della spesa), cellophane e nylon, cassette di plastica.
2. Il conferimento degli imballaggi in plastica deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) in appositi contenitori stradali (*monomateriale o multimateriale*), posti sul territorio comunale nelle piazzole e/o isole ecologiche;
 - b) mediante raccolta domiciliare presso le attività commerciali e altre utenze non domestiche grandi produttrici di imballaggi in plastica.
3. I contenitori stradali di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere contrassegnati a cura del Gestore con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. Le bottiglie e i flaconi di plastica prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere opportunamente schiacciati in modo da ridurre il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
5. La raccolta deve avvenire almeno il numero di volte settimanali previste dal contratto di servizio.

ART. 29 - RACCOLTA IMBALLAGGI IN METALLO

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi per bevande ed alimenti in ferro e metallo (alluminio, banda stagnata, ferro, acciaio, ecc.).
2. Il conferimento degli imballaggi in metallo deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) in appositi contenitori stradali (*monomateriale o multimateriale*), posti sul territorio comunale nelle piazzole e/o isole ecologiche;
 - b) mediante raccolta domiciliare presso le attività commerciali e altre utenze non domestiche grandi produttrici di imballaggi in metallo.

3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere contrassegnati a cura del Gestore con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. La raccolta deve avvenire almeno il numero di volte settimanali previste dal contratto di servizio.

ART. 30 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA (ORGANICO)

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida, tutti gli scarti alimentari provenienti da mense aziendali e scolastiche, campeggi, alberghi, ristoranti, bar, negozi di frutta e verdura, sagre, ecc.).
2. Gli scarti alimentari devono essere introdotti all'interno di contenitori di dimensioni adeguate dati in dotazione dal Gestore alle utenze di cui al punto precedente, realizzati in modo da garantire l'igienicità del conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati. Il lavaggio dei contenitori dati in dotazione è a carico delle utenze. Lo svuotamento avviene con frequenza tale da garantire il decoro e la salubrità del servizio;
3. Il conferimento avviene mediante raccolta domiciliare, cioè con prelievo da parte del Gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, oppure tramite conferimento in appositi cassonetti della frazione umida.
4. Tali contenitori devono essere esposti all'esterno della proprietà per il loro svuotamento esclusivamente nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta, che sono comunicati a cura del Gestore del servizio.
5. Per la frazione umida prodotta dalle utenze domestiche è consentita l'utilizzazione diretta - da parte del produttore - dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato;
6. Il Comune, promuove e incentiva il *compostaggio domestico* per l'autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi da parte delle utenze domestiche.
7. In relazione a valutazioni di carattere tecnico ed economico l'Amministrazione Comunale potrà prevedere l'introduzione anche per le utenze domestiche della raccolta della frazione umida.

ART. 31 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. Per frazione verde si intende il rifiuto recuperabile costituito da sfalci di prati, foglie e residui di potatura, e deve essere conferita esente da materiali estranei di natura non vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, ad un impianto di compostaggio verde.
3. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private deve essere conferita separatamente secondo le seguenti modalità:
 - a) consegna presso le piattaforme ecologiche e/o piattaforme di selezione sovracomunali da parte delle utenze domestiche. Il conferimento effettuato dall'utente privato è gratuito;
 - b) modalità diverse, quali ad esempio l'eventuale attivazione di servizi di raccolta "domiciliare" circoscritti alle porzioni del territorio comunale caratterizzati da elevata presenza di aree verdi private, potranno essere stabilite dall'Amministrazione comunale sulla base di valutazioni di carattere tecnico ed economico.
4. E' vietato immettere la frazione verde all'interno dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati.
5. Nel rispetto delle norme contenute nel codice civile, nel regolamento di polizia urbana, nonché delle norme a tutela del patrimonio boschivo e più in generale dell'ambiente e della salute umana, è sempre consentito ai proprietari e conduttori di orti e giardini domestici la combustione dei rifiuti vegetali secchi derivanti esclusivamente dalle loro produzioni, purchè tali operazioni di combustione siano effettuate a distanza non inferiori a 50 metri da abitazioni, strade o zone boscate.
6. L'Amministrazione Comunale promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.

ART. 32 - RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAAE

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta stradale; è vietato pertanto il loro abbandono sui marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto da parte del produttore alle piattaforme ecologiche e/o piattaforme di selezione sovracomunali. Il conferimento è gratuito per le utenze domestiche;
 - b) mediante un servizio a domicilio gratuito limitato ad un massimo di n. 3 colli conferito sul piano stradale, previa prenotazione telefonica al n° verde appositamente istituito dal Gestore. Il conferimento deve avvenire al piano stradale presso l'ingresso delle abitazioni, comunque in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta ed in modo tale da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, nei giorni e negli orari concordati con il Gestore del servizio.

In merito ai RAAE, cioè i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinati al nucleo domestico, debbono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro gratuito, possibilmente a domicilio. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

ART. 33 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di composte o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato.
2. L'Amministrazione Comunale potrà individuare meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex articolo 238 del D. Lgs. 152/06, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
3. La pratica dell'autocompostaggio è comunque possibile fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.
4. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o biodegradabile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
5. In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali, ecc....

ART. 34 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI FARMACI SCADUTI

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
4. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.
5. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.

ART. 35 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto, le batterie dei telefoni cellulari e altri accumulatori usati, sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile, di nuove batterie dei telefoni cellulari o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati, ai sensi dell'art 7 del D.M. 476/97, deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, apposti per legge, sulle pile e sugli accumulatori, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata e l'indicazione della presenza di metalli pesanti.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

ART. 36 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI

1. È vietato depositare, all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile, compresi quelli derivanti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche.
2. E' vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili sul suolo pubblico o ad uso pubblico.
3. I rifiuti inerti devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

ART. 37 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, devono essere conferiti dall'utente presso le piattaforme ecologiche e/o piattaforme di selezione sovracomunali.

ART. 38 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLII E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI

1. Gli olii vegetali esausti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche e/o piattaforme di selezione sovracomunali o all'interno degli appositi contenitori posizionati nel territorio comunale a cura del Gestore.
2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e devono essere conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio per gli olii e i grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.

ART. 39 - RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.. : direttamente nei contenitori predisposti presso le piattaforme ecologiche e/o piattaforme di selezione.
2. Per i rifiuti quali, cartucce per stampanti laser e a getto d'inchiostro, nastri per stampanti ad aghi e contenitori toner per fotocopiatori, provenienti dalle sole utenze domestiche, è possibile il conferimento all'interno degli appositi contenitori posizionati a cura del Gestore presso le strutture comunali.
3. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti.

ART. 40 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 6, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al riciclaggio di materiali e, secondariamente, al recupero di energia.
2. I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

ART. 41 - SERVIZI INTEGRATIVI

1. Il Comune può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati definiti all'art. 6 del presente Regolamento.
2. I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva di stabilire materiale per materiale le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti in base ai criteri dell'A.T.O. quando costituito, e del Gestore del servizio.

ART. 42 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. Il gestore del servizio e le società terze appositamente incaricate devono garantire e attestare che i materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengano obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 43 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

1. 1. Sarà cura del Comune diffondere periodicamente informazioni relative all'andamento della raccolta differenziata, ai quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta, un'analisi critica dei risultati, gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte, diffusi dall'A.T.O. quando costituito, e dal Gestore dei servizi.

CAPO V - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 44 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale garantisce le seguenti attività:
 - spazzamento stradale;
 - diserbo stradale;
 - pulizia delle caditoie;
 - svuotamento dei cestini;
 - derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno, secondo le procedure previste dall'art 192 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
 - pulizia delle aree di mercato;
 - rimozione e smaltimento delle carogne e delle deiezioni animali giacenti sulla pubblica via;
 - smaltimento dei rifiuti cimiteriali
 - pulizia dell'arredo urbano;
 - pulizia parchi e giardini.

ART. 45 - SPAZZAMENTO STRADALE

1. La frequenza e le modalità di svolgimento del servizio di spazzamento delle aree di uso pubblico, che potrà essere svolto manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, sono disciplinati negli appositi atti assunti dall'Amministrazione Comunale per il conferimento del servizio.
2. Nell'ambito del servizio oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, è prevista anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
3. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.
4. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
5. La pulizia da foglie o altro dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni private e agli esercizi pubblici, è a cura dei proprietari o conduttori delle abitazioni ed esercizi, e deve essere effettuata in modo da evitare l'ostruzione delle caditoie a bocca di lupo e dei tombini grigliati. Nel corso della pulizia deve essere assicurato il transito in sicurezza dei pedoni. I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti al servizio pubblico a cura dei medesimi proprietari e/o conduttori.
6. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 46 - DISERBO STRADALE

1. Il servizio di diserbo sarà effettuato con la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.
2. Le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
3. L'uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia, utilizzando sostanze non nocive o tossiche per l'uomo e per l'ambiente.

4. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio.

ART. 47 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. L'art. 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 152/06 classifica urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 184 citato.
2. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" si considerano:
 - a. rifiuti da esumazione ed estumulazione quelli costituiti da:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
 - b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione, è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. 254/2003 [*resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo)*];
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. 254/2003 (*assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari*), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) numero 1) del D.P.R. 254/2003 (*materie lapidee, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari*) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), numero 2) del D.P.R. 254/2003 (*altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione*);
9. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Sono rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalla ordinaria attività cimiteriale quali a titolo di esempio i fiori secchi, le corone, le carte i cartoni, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, dei locali e delle strutture annesse, che saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
11. Nelle aree cimiteriali sono ubicati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti di origine vegetale (fiori secchi, corone, sfalcio di aiuole e prati, foglie, patate); i cittadini ed i gestori dei cimiteri sono tenuti a deporre tale frazione negli appositi cassoni. Gli altri rifiuti indifferenziati devono essere posti nei contenitori previsti per la frazione secca.
12. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 152/06.

ART. 48 - PULIZIA DELLE SPIAGGE MARITTIME

1. La pulizia ordinaria delle spiagge marittime viene effettuata con attività di:
 - asportazione dei materiali depositati dal mare;
 - vagliatura della spiaggia per asportare i rifiuti di piccola e media dimensione abbandonati al suolo dai frequentatori;
 - collocazione e svuotamento dei contenitori porta-rifiuti.
2. La pulizia dei tratti di spiaggia concessi in uso a privati viene effettuata dal concessionario stesso.
3. Le operazioni di pulizia sono svolte utilizzando attrezzature manuali e/o macchine operatrici che garantiscono un ottimale livello di pulizia e nel contempo minimizzano l'asportazione di sabbia. I rifiuti raccolti debbono essere comunque sottoposti a vagliatura e la sabbia contenuta utilizzata preferibilmente per il ripascimento degli arenili.
4. E' fatto divieto assoluto conferire sia all'interno che all'esterno dei contenitori stradali i residui sabbiosi intrisi di rifiuti ottenuti dalle operazioni di pulizia della spiaggia sopra descritte. Analogo divieto di conferimento vale per i rifiuti di origine vegetale (legname, alghe, ecc.) ottenuti dalle operazioni di pulizia della spiaggia. Tali rifiuti dovranno essere raccolti e trasportati presso impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento a cura e spese del concessionario della spiaggia. Per le spiagge libere tale onere è a carico del Comune e/o della ditta affidataria del servizio di pulizia.
5. E' fatto obbligo ai concessionari di posizionare sulla spiaggia, durante la stagione balneare, contenitori porta-rifiuti compresi quelli per la raccolta dei rifiuti differenziati (dovrà essere assicurata almeno la raccolta di carta e multimateriale). E' onere del concessionario conferire in modo differenziato i rifiuti così raccolti sulla spiaggia, negli appositi contenitori stradali. Qualora per alcune frazioni di rifiuto sia invece garantito dal Gestore il prelievo domiciliare (raccolta domiciliare), tali rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente nell'ambito di tale servizio.
6. Al fine di garantire il decoro e la pulizia delle spiagge libere, ove è consentito un'agevole accesso via terra tale da poter garantire la quotidiana raccolta dei rifiuti, indipendentemente dalle condizioni meteo-marine, durante la stagione balneare devono essere collocati, a cura del Comune, contenitori porta-rifiuti compresi quelli per la raccolta dei rifiuti differenziati (dovrà essere assicurata almeno la raccolta di carta e multimateriale). E' compito della ditta affidataria del servizio di pulizia provvedere al conferimento al servizio pubblico dei rifiuti con le medesime modalità indicate al punto precedente.
7. I contenitori da collocarsi sulle spiagge (libere e in concessione) devono essere compatibili con il contesto ambientale, garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali ed avere una capacità di raccolta sufficiente alle necessità.
8. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la pulizia delle spiagge libere sono specificate nei contratti di affidamento del servizio.
9. E' facoltà del Comune, nell'ambito del rilascio delle concessioni demaniali marittime, obbligare i titolari dei servizi di trasporto marittimo passeggeri, a provvedere alla quotidiana pulizia delle spiagge ove sono autorizzati a trasportare i bagnanti.

ART. 49 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza dell'A.S.L. o dell'A.R.P.A.L. ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

ART. 50 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i canali, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

ART. 51- CESTINI STRADALI

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini porta rifiuti che verranno periodicamente svuotati.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree pubbliche; è fatto divieto di usare detti contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, fabbricati e aree private.
3. E' fatto divieto di danneggiare, spostare e ribaltare tali contenitori. E' vietato altresì imbrattare con scritte e vernici i contenitori e l'affissione sugli stessi di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso.

ART. 52 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area mediante rimozione dei rifiuti e dei materiali di risulta.
2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le singole tipologie di rifiuto.
3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 53 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia giornalmente che al termine dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti e residui di qualsiasi tipo evitando la formazione di polvere.
2. Analoghe disposizioni si applicano per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
3. In particolare, per consentire un recupero di frazioni omogenee, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e conferirle alle rispettive filiere.
4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività di cui al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

ART. 54 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e al Comune per conoscenza, con preavviso minimo di giorni 10, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di pulizia e ritiro dei rifiuti prodotti e differenziati. I costi del servizio sono a carico dei promotori/organizzatori delle manifestazioni.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. Per tutta la durata delle manifestazioni, è fatto obbligo ai soggetti organizzatori sopra indicati, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori. I contenitori necessari alla raccolta dei rifiuti prodotti nell'ambito delle manifestazioni devono essere obbligatoriamente e preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto prodotto. Gli oneri per la fornitura dei contenitori sono interamente a carico degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Tutte le feste, sagre, fiere o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo...). Lo stesso vale anche per la somministrazione delle bevande, quindi per le bottiglie dovranno essere utilizzati sempre "i vuoti a rendere", ovviamente laddove esistenti.
Non sarà più ammesso nell'ambito delle manifestazioni pubbliche l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili, di plastica e difficilmente smaltibili. Laddove non fosse possibile l'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse indispensabile l'uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali termoplastici biodegradabili e comportabili.
Qualora venissero utilizzate stoviglie in materiali termoplastici biodegradabili e compostabili, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell'umido.
Tutti i prodotti disponibili nell'ambito della festa dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi.
5. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate nel corso della manifestazione così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa. Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta ecologica, comprese eventuali tovaglie e tovagliette.
6. Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate, l'organizzatore dovrà designare un proprio Responsabile per la gestione dei rifiuti, così da

poter avere sempre un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della festa stessa.

Esso dovrà essere nominato prima dell'inizio della festa; nome e riferimento dovranno essere comunicati all'Ufficio commercio comunale.

Il Responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l'informazione diretta agli addetti alla festa; designerà un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata. Il Responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà inoltre coordinarsi con il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani al fine di concordare le modalità di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.

ART. 55 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono mantenere costantemente pulite le aree occupate provvedendo alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. I gestori di esercizi pubblici, ivi compresi quelli che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro (cartacce; imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), quali i bar, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree esterne prossime al proprio esercizio, interessate dall'abbandono di rifiuti connessi alla propria attività, spazzando e raccogliendo i rifiuti, anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
3. La gestione di tali rifiuti è a carico dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le singole tipologie di rifiuto.
4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.
5. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 56 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio.
2. Parimenti dicasi per i portici afferenti gli stabili di appartenenza.

ART. 57 - FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati.

ART. 58 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.
3. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della vegetazione infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori, rettili ed insetti.
4. L'Amministrazione Comunale, con proprie ordinanze può imporre ai proprietari di aree private la rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree stesse e la pulizia delle aree da erbe infestanti e elementi di degrado. In casi di inadempienza provvede l'Amministrazione Comunale addebitando i relativi oneri al proprietario inadempiente.

ART. 59 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui titolari delle attività di che trattasi, che hanno obbligo di comunicare al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e al Comune per conoscenza, con preavviso minimo di giorni 10, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
5. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.

ART. 60 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.
2. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le singole tipologie di rifiuto.

4. L'area di ogni singolo posteggio e quella ad esso circostante deve risultare pulita ad opera dei singoli concessionari e sgombera da veicoli ed altre attrezzature, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.
5. Il Comune attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati della sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.

ART. 61 - VOLANTINAGGIO

1. La distribuzione di volantini e materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio nelle apposite cassette delle lettere o all'interno degli androni degli edifici.
2. E' vietato lanciare o abbandonare volantini e materiale pubblicitario su area pubblica.

ART. 62 - DEIEZIONI ANIMALI DOMESTICI

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali domestici, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari e/o detentori di animali che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.
3. I proprietari sono altresì obbligati a pulire l'area eventualmente sporcata e a depositare nei cestini portarifiuti o nei contenitori stradali di rifiuti urbani le deiezioni opportunamente introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi impermeabili.

ART. 63 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

1. Il Comune o il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenuti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D.Lgs 152/2006.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere, conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti, devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, o in alternativa avviati a smaltimento presso impianti autorizzati.
3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento n. 1069/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

ART. 64 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvederà alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali di propria competenza, in particolare agli incroci, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, scuole, uffici e servizi pubblici, i luoghi di pubblico interesse, gli attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta. Lo sgombero della neve avviene

mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di cloruri e/o miscele atti ad evitare il formarsi di ghiaccio nei predetti luoghi.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze.
3. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
4. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure e spese, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
5. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad almeno un metro da ogni immobile e relative pertinenze.
6. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
7. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni sono concluse prima delle ore dieci del mattino, se la nevicata è terminata durante la notte, e, comunque, entro tre ore dal suo termine se la nevicata cessa durante il giorno.
8. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico.
9. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 2.
10. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale e comunque quando possa rischiare di ghiacciare.

ART. 65 - SIRINGHE ABBANDONATE

1. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido e resistente.
2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti.

CAPO VI – NORME FINALI

ART. 66 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 67 - CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli Agenti ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006.
3. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Agenti ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
4. Gli Agenti ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.
5. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi precedenti possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

ART. 68 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 69 - SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i (sanzioni da €. 25,00 a €. 500,00 – applicazione in forma ridotta €. 50,00). Si da atto che l'art. 6bis della L. 24.07.2008 (G.U. 25.07.2008 n.173) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" ha sostituito il secondo comma dell'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689 prevedendo che: "Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma".
2. Le infrazioni al presente regolamento per le quali l'Amministrazione Comunale ha stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta sono elencate nell'allegata tabella 1.

ART. 70 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di Polizia urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

ART. 71 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione:
 - le Leggi nazionali e Regionali;
 - Altri regolamenti comunali, regionali;
 - Le Ordinanze del sindaco.

ART. 72 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del comune, a norma di Legge.

SANZIONI

art. del Regolamento	violazione	pagamento in misura ridotta
Art. 18 comma 19	Manomissione o danneggiamento di contenitori.	€. 300,00
Art. 19 comma 4	Abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei contenitori stradali.	€. 100,00
Art. 19 comma 6	Conferimento all'interno di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati di: <ul style="list-style-type: none"> • rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani; • rifiuti urbani pericolosi; • rifiuti oggetto di raccolta differenziata; • rifiuti ingombranti, compresi i RAEE; • altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi. 	€. 500,00
Art. 21 comma 6	Conferimento all'interno di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.	€. 100,00
Art. 21 comma 7	Conferimento di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.	€. 100,00
Art. 26 comma 5	Introduzione degli imballaggi e contenitori in vetro, all'interno dei contenitori stradali riservati alla raccolta differenziata, tra le ore 23.00 e le ore 7.00.	€. 100,00
Art. 31 comma 4	Introduzione delle frazioni verdi, anche in minime quantità, all'interno dei contenitori stradali.	€. 200,00
Art. 32 comma 1	Abbandono dei rifiuti ingombranti e RAEE su marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata.	€. 200,00
Art. 36 comma 1	Deposito di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile, anche in modiche quantità derivanti da attività "fai da te", all'interno o all'esterno dei contenitori dei rifiuti urbani.	€. 500,00
Art. 48 comma 4	Conferimento all'interno dei cassonetti stradali di rifiuti di origine vegetale e dei residui sabbiosi intrisi di rifiuti ottenuti dalle operazioni di pulizia della spiaggia.	€. 500,00
Art. 51 comma 2	Conferimento all'interno dei cestini portarifiuti di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, fabbricati e aree private.	€. 100,00
Art. 51 comma 3	Spostamento, manomissione o danneggiamento dei cestini portarifiuti. Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui cestini portarifiuti.	€. 100,00
Art. 52 comma 1	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti.	€. 100,00
Art. 53 comma 1 e 4	Mancata pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente e alla cessazione delle attività.	€. 200,00
Art. 54 comma 2	Mancata pulizia delle aree interessate da manifestazioni pubbliche, durante e al termine della manifestazioni.	€. 100,00
Art. 55 commi 1 e 2	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi. Mancata pulizia delle aree esterne o prossime ai pubblici esercizi.	€. 100,00
Art. 59 comma 1	Mancata pulizia dell'area occupata da spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo.	€. 100,00
Art. 60 comma 4	Mancata pulizia dell'area di posteggio entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali	€. 100,00
Art. 61 commi 2 e 3	Collocazione di volantini sui mezzi in sosta, sotto le porte delle abitazioni e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Volantinaggio svolto in modo non consentito.	€. 100,00
Art. 62	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali.	€. 100,00